

NORMATIVA SULLA PRIVACY

VISITE MEDICHE

**RESPONSABILITA' DEGLI
ACCOMPAGNATORI**

CONI - COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA

Aosta, 17 marzo 2014

**Studio Legale
Avv. Stefano Comellini**

**IL CODICE DELLA PRIVACY
(D.LGS. 196/2003)
E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE**

D.LGS. 30.6.2003 N. 196

Disciplina organica per la tutela dei diritti della personalità, relativa in particolare al diritto alla riservatezza e al diritto all'identità personale, con un sistema di garanzie concernenti sia i dati delle persone fisiche, sia le informazioni riferite alle associazioni, agli enti, alle imprese.

ART. 1

Chiunque ha **diritto** alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

ART. 2

Finalità:

il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel **rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali**, nonché della **dignità dell'interessato**, con particolare riferimento alla **riservatezza**, all'**identità personale** e al **diritto alla protezione dei dati personali**.

riservatezza: pretesa che nessuno invada la sfera personale di un soggetto senza il consenso di quest'ultimo

diritto alla protezione dei dati personali: potere di controllare e intervenire sul flusso di informazioni che riguardano la propria persona

Quindi, scopo del Codice **non è quello di vietare o limitare la circolazione delle informazioni per la collettività**, ma quello di fare in modo che le stesse corrispondano alla realtà effettiva, siano cioè **corrette** e che siano diffuse **negli ambiti ad esse pertinenti**

DEFINIZIONI (ART. 4)

Trattamento:

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la **raccolta**, la **registrazione**, l'**organizzazione**, la **conservazione**, la **consultazione**, l'**elaborazione**, la **modificazione**, la **selezione**, l'**estrazione**, il **raffronto**, l'**utilizzo**, l'**interconnessione**, il **blocco**, la **comunicazione**, la **diffusione**, la **cancellazione** e la **distruzione** di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Si tratta di attività riferibili anche all'ordinaria attività di amministrazione degli enti sportivi dilettantistici.

DEFINIZIONE DEI “DATI” (ART. 4)

“**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

“**dati identificativi**” (sottocategoria della precedente), i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato

DEFINIZIONE DEI “DATI” (ART. 4)

"**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Vi rientrano le **certificazioni medico-sanitarie** richieste, conservate e trasmesse a terzi dagli enti sportivi

DEFINIZIONE DEI “DATI” (ART. 4)

“**dati giudiziari**”, i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di natura penale o amministrativa o la qualità di imputato o indagato nel procedimento penale.

Al proposito, si consideri che, in ambito sportivo, per ricoprire particolari cariche dirigenziali, sovente sono richiesti specifici requisiti di immunità da particolari trascorsi giudiziari, da attestare sia per autocertificazione che per specifica produzione documentale.

CHI TRATTA I DATI (art. 4)

"titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

Titolare è l'ente sportivo che proceda, in qualsiasi modo, al trattamento dei dati personali dei propri associati

CHI TRATTA I DATI (art. 4)

"responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali

Tali soggetti devono essere individuati (art. 29) in chi, per esperienza, capacità e affidabilità, possa fornire idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente approvati per iscritto e questi effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare

CHI TRATTA I DATI (art. 4)

"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

Possono anche essere collaboratori o associati dello stesso ente sportivo che effettuano, per conto dell'associazione, il trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui quest'ultima sia titolare.

In questo caso, la designazione del soggetto incaricato, a carico dell'ente sportivo, deve essere fatta per iscritto (art. 30)

DEFINIZIONI (ART. 4)

“Interessato”: la persona fisica a cui si riferiscono i dati trattati

DEFINIZIONI (ART. 4)

utilizzo esterno dei dati può avvenire per

- comunicazione
- diffusione

DEFINIZIONI (ART. 4)

Garante (organo collegiale composto da quattro membri)

- richiedere informazioni o l'esibizione di documenti;
- disporre l'accesso a banche dati o archivi;
- effettuare ispezioni nei luoghi ove vengono trattati i dati personali avvalendosi del supporto di altri organi dello Stato, quali, ad esempio, la Guardia di Finanza.

SANZIONI

- amministrative
- penali

SANZIONI PENALI

DELITTI:

- trattamento illecito dei dati (art. 167)
- falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168)
- inosservanza dei provvedimenti del Garante (art. 170)

CONTRAVVENZIONI

- **violazione dell'obbligo di adozione delle misure di protezione dei dati personali, di cui all'art. 33 (art. 169, co. 1)**
- violazione degli artt. 113, comma 1, “divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore” e 114, “violazione delle norme sul controllo a distanza dei lavoratori” (art. 171)

ART. 169

“Chiunque, essendovi tenuto, **omette** di adottare le **misure minime di sicurezza** è punito con l'arresto sino a due anni”

La condotta consiste nella mancata adozione di quelle misure minime di sicurezza idonee a **prevenire rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle modalità di raccolta**

RESPONSABILITÀ CIVILE (ART. 15)

- **Danno materiale:** “Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile”.
- **Danno morale**

INFORMATIVA (ART. 13)

Va resa **sempre, oralmente** o per **iscritto**, salvo rare eccezioni (art. 13 comma 5)

Deve contenere:

- finalità e modalità del trattamento
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
- conseguenze del rifiuto di rispondere
- destinatari dei dati
- i diritti dell'interessato
- gli estremi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento

IL CONSENSO (ART. 23)

Necessario per il trattamento di dati personali.

Può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

È validamente prestato solo se espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le obbligatorie informazioni di legge.

GARANZIE PER I DATI SENSIBILI (ART. 26)

Il trattamento dei **dati sensibili** può avvenire, di regola, solo previo consenso scritto dell'interessato ed autorizzazione (generale o specifica) del Garante.

AUTORIZZAZIONE GENERALE

N. 3/2013

Validità dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014



CERTIFICATI DI IDONEITA' SPORTIVA

CONSENSO DELL'INTERESSATO

NO se è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa (art. 24)

SI' se comunicazione all'esterno e diffusione (previa informativa)

DIRITTI DELL'INTERESSATO

(ARTT. 7-10)

- diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
- modalità di esercizio dei diritti
- riscontro all'interessato

MISURE MINIME DI SICUREZZA

Chiunque effettua il trattamento dei dati personali è tenuto a un generale **obbligo di sicurezza**, con conseguente **onere di custodia e controllo dei dati personali**, per ridurre al minimo, con l'adozione di **idonee e preventive misure di sicurezza**, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta

MISURE MINIME DI SICUREZZA (segue)

Le misure di sicurezza possono essere adottate avvalendosi di **soggetti esterni** che rilascino una descrizione scritta degli interventi effettuati, attestante la conformità degli adempimenti alle disposizioni normative.

MISURE MINIME DI SICUREZZA (segue)

Tuttavia, il **titolare** non può delegare interamente la gestione del trattamento al **responsabile**, ma deve assumere un ruolo attivo definendo:

- modalità della raccolta
- finalità
- attività successiva fino al raggiungimento dello scopo prefissato

MISURE MINIME DI SICUREZZA (segue)

In ogni caso, il titolare, a mezzo di verifiche periodiche, deve **vigilare** sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

TRATTAMENTI CON STRUMENTI ELETTRONICI

Misure minime di sicurezza:

- autenticazione informatica
- procedure di gestione delle credenziali di autenticazione
- utilizzazione di un sistema di autorizzazione
- aggiornamento periodico dell'ambito del trattamento
- protezione degli strumenti elettronici e dei dati
- procedure per la custodia di copie di sicurezza

TRATTAMENTI SENZA STRUMENTI ELETTRONICI

Misure minime di sicurezza:

- aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento;
- procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- procedure per la conservazione in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

D.P.S.

L'obbligo di redigere il Documento Programmatico della Sicurezza è stato abrogato dal D.L. 5/2002

BACHECHE SOCIALI

Si consiglia di prestare attenzione all'inserimento di dati personali in bacheche o tabelloni posti in locali dell'ente aperti all'accesso di terzi non soci

L'IMMAGINE DEL SOGGETTO

L'immagine come tale, pur possedendo capacità identificativa del soggetto, quando viene trattata non è automaticamente dato personale, **ma lo è soltanto se chi esegue il trattamento la correla espressamente ad una persona o fornisca altra informazione atta a consentire di risalire alla persona.**

E' questo il senso del riferimento dell'informazione a persona identificata o identificabile. Sia l'identificazione sia l'identificabilità sono attività che non possono confondersi con l'informazione, ma debbono essere poste in essere da chi esegue il trattamento.

L'IMMAGINE DEL SOGGETTO

Ne consegue che, qualora l'abuso dell'immagine leda il soggetto (non diffusamente noto) perché, ad esempio, sorpreso e ripreso in pose sconvenienti, umilianti, non pertinenti all'oggetto della ripresa; ovvero sia abbinata ad una promozione commerciale, utilizzata a fini di lucro o per interessi diversi da quelli che connotano la manifestazione a cui consapevolmente ha preso parte, si avrà violazione del diritto all'immagine (L. 633/1941) e non della normativa in tema di privacy.

L'IMMAGINE DEL MINORE

Per quanto concerne i minori, il Codice della privacy dispone solo, all'art. 50, che non è riferibile il coinvolgimento degli stessi, a qualunque titolo, in procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura.

L'IMMAGINE DEL MINORE

Per l'art. 16 della “**Convenzione sui diritti del fanciullo**” (1989), “nessun fanciullo può essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione”, avendo comunque il fanciullo “diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o affronti”.

E la **Carta di Treviso** (1990, sottoscritta dalla FNS e dall'Ord. Naz. Giorn. su iniziativa di Telefono Azzurro), recante principi, peraltro sprovvisi di forza e di efficacia di norma di legge, sulla salvaguardia della dignità e del sano sviluppo del bambino.

L'IMMAGINE DEL MINORE

Questi dati - normativo il primo, di mero indirizzo il secondo - non trovano applicazione qualora sia escluso il carattere abusivo e illegale della pubblicazione fotografica e il pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro del minore che sia stato ritratto.

L'IMMAGINE DEL MINORE

Nell'occorrenza della ripresa e diffusione di una competizione sportiva, (come tale riconducibile ad attività protetta nell'ambito del diritto costituzionale alla salute) il consenso del genitore esercente la potestà a che il figlio partecipi alla stessa include, a mio avviso, anche l'implicito, ma conseguente, consenso a che egli venga fotografato e ripreso nel corso di quella specifica attività sportiva

L'IMMAGINE DEL MINORE

Sempre che l'immagine venga diffusa nel sito istituzionale o paraistituzionale in modo corretto, ovvero nei mezzi di comunicazione con le cautele e i divieti di cui sopra

L'IMMAGINE DEL MINORE

Diversamente, ma sarebbe questione non di privacy ma di diritto di immagine (la già citata legge 633/1941), se la raffigurazione del minore, riconoscibile, venisse utilizzata fuori da tale ambito, ad esempio per manifesti di propaganda o tabelloni o volantini, ecc, così da estrapolare quella immagine tra tutte le altre ravvisabili nella manifestazione.

Inammissibile sarebbe, invece, giova ripetere il concetto generale, un'immagine offensiva del minore: ad esempio, in difficoltà nel gesto tecnico con dei compagni che ridono di lui.

FACEBOOK

Qualora la foto di cui si provveda all'inserimento in un social network contempli l'immagine di soggetti che non abbiano dato uno specifico assenso a tale utilizzo non può parlarsi di accettazione, anche implicita, delle particolari condizioni d'uso che dell'immagine può farsi in tale ambito.

Pertanto, sconsiglio l'inserimento non autorizzato di immagini di tesserati su social networks.

VISITE MEDICHE E CERTIFICAZIONI DI IDONEITÀ

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO/1

L. 28.12.1950 n. 1055, introduzione del concetto di tutela sanitaria delle attività sportive

L. 26.10.1971 n. 1099, attribuzione di generali funzioni certificative e di controllo sanitario – accertamento obbligatorio con visita medica per determinare l'idoneità generica e l'idoneità specifica

DM 5.7.1975, disciplina dell'accesso alle singole attività sportive, età, sesso, visite obbligatorie

L. 23.3.1981 n. 91, norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO/2

DM 18.2.1982, norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica

DM 28.2.1983, tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica
(abrogato)

DM 13.3.1995, tutela sanitaria degli sportivi professionisti

DL 13.9.2012 n. 158 (cd. “Decreto Balduzzi)

DM 24.4.2013 (Linee Guida per idoneità e defibrillatore)

PRINCIPALI FUNZIONI DEL MEDICO SPORTIVO

- formulazione del cd. giudizio di idoneità alla pratica dell'attività sportiva.
- medico di gara

L'evento lesivo che colpisce l'atleta o il praticante l'attività non agonistica ritenuti erroneamente idonei comporterà per il medico sportivo una responsabilità civile e penale

DM 18.02.1982

Art. 3

«il medico visitatore ha facoltà di richiedere ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico».

In realtà, una volta che emerga un «motivato sospetto clinico», vale a dire, un sospetto fondato su risultanze obiettive, anche se non definitivamente concludenti (il cosiddetto «campanello di allarme»), **il medico ha un vero e proprio dovere professionale di effettuare gli ulteriori accertamenti che il caso richiede.**

L'attività di controllo sanitario preventivo, nella fase dell'ammissione all'agonismo dell'atleta, costituisce

- il momento fondamentale in cui si esplica l'attività di tutela dei tesserati da parte della Federazione
- l'attività primaria per il raggiungimento degli scopi statutari delle FSN

DOVERI DEL MEDICO SPORTIVO

il medico sportivo deve:

- prevedere la reticenza e la dissimulazione dell'atleta (Cass., 8.1.2003, n. 85)
- effettuare controlli periodici
- verificare costante delle condizioni di salute dell'atleta
- custodia della cartella clinica

La responsabilità del medico sportivo è esclusa se dimostra di aver proceduto a tutti i necessari controlli sanitari

CONCORSO DI COLPA DEL MEDICO SPORTIVO

possibile concorso di colpa con l'atleta e/o con il suo allenatore o dirigente che dissimulino al medico sportivo, per timore di una sospensione o del termine della carriera sportiva, le reali condizioni di salute

- Caso di Renato Curi (1977)

CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITÀ

UNA QUESTIONE APERTA

- **Attività professionistica**
- **Attività agonistica**

l'individuazione è demandata alle singole
FSN, EPS

DL n. 158/2012 (Decreto Balduzzi)

Art. 7 comma 11:

**per attività sportiva non
agonistica o amatoriale**
garanzie sanitarie mediante l'obbligo
di idonea certificazione medica

INTERPRETAZIONE DEL DECRETO BALDUZZI

Individuazione
attività agonistica
non agonistica
amatoriale (ludico-motoria)

Individuazione dei medici
certificatori

DM 24 aprile 2013

Art. 1 - Ambito:

**attività non agonistica o
amatoriale**

DM 24 aprile 2013

Art. 2 comma 1.

attività amatoriale

l'attività **ludico-motoria**, praticata da **soggetti non tesserati** alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.

DM 24 aprile 2013

Art. 2 comma 2

Coloro che praticano attività **ludico-motoria** in **contesti organizzati e autorizzati** all'esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a **controlli medici periodici** ai fini della certificazione attestante l'idoneità all'attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell'*allegato A*

DM 24 aprile 2013

ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA (Art.3)

- a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
- b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18.02.1982;
- c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.

DM 24 aprile 2013

**Attività di particolare ed elevato impegno
cardiovascolare (art. 4)**

non tesserati alle FSN, DSA, EPS riconosciuti dal
CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo
ludico-motorio

OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE

DECRETO DEL FARE

(n. 69/2013)

Art. 42-bis “Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria”

Soppresso l'obbligo di certificazione **per l'attività ludico-motoria e amatoriale**

Obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma

NOTA MINIST. SALUTE 11.09.2013

- La nozione di “medico” riportata nell’art. 42-bis è generale e ricomprende anche il medico dello sport.
- Residua l’obbligo di certificazione per le attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare

**Può una Circolare Ministeriale
derogare alla Legge ?**

RESPONSABILITÀ DEGLI ACCOMPAGNATORI

ACCOMPAGNAMENTO

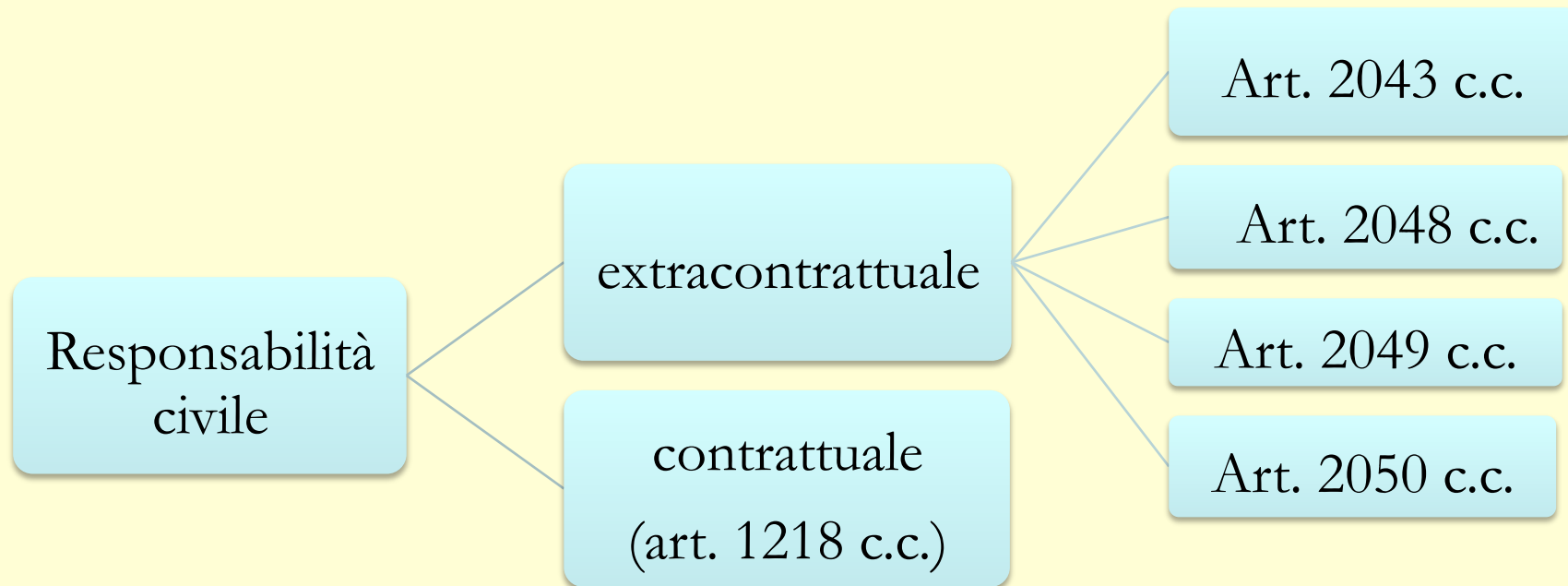
- Accompagnamento **durante** l'attività sportiva (es, da parte dell'istruttore, del dirigente, ecc.)
- Accompagnamento **alla** attività sportiva (anche da parte di terzi)

LA RESPONSABILITÀ

- Responsabilità civile
- Responsabilità penale

RESPONSABILITÀ CIVILE

Di responsabilità civile, oltre che in senso lato – come responsabilità derivante dalla violazione di un obbligo di diritto privato e che rientra, quindi, nella sfera dei rapporti fra privati – si parla anche, e soprattutto, per indicare la responsabilità derivante da fatto illecito della quale il codice civile tratta negli artt. 2043-2059.



RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE

art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito.

Qualunque fatto doloso o colposo , che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE (segue)

- Principio generale del “naeminem laedere” (art. 2043 c.c.)
- Prevedibilità ed evitabilità dell’evento con riferimento all’ordinaria diligenza
- “Agenti modello”

AGENTE MODELLO

Il soggetto “tipo” che svolge

- la stessa disciplina
- al medesimo livello
- e nello stesso ambito di attività

ART. 2048 CODICE CIVILE

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte:

- I precettori (vi rientrano i tecnici sportivi) e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
- Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

ART. 2049 CODICE CIVILE

Responsabilità dei padroni e dei committenti:

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ PERICOLOSE

- **Art. 2050 c.c. :**

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno

NOZIONE DI PERICOLO

- Sport pericolosi
- Sport non pericolosi

DISCIPLINE PERICOLOSE

Comportano una rilevante probabilità del verificarsi del danno per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati

DISCIPLINE PERICOLOSE (segue)

- Pericolo tipico, oggettivamente connaturato all'attività sportiva considerata
- Evento dannoso quale conseguenza naturale del pericolo connesso all'attività svolta

ATTIVITA' PERICOLOSA

- Automobilismo (Cass. Pen. n. 11361/2006)
- Bob (Cass. Civ. n. 3528/2009)
- Sci (Cass. Pen. n. 39619/2007)
- Taekwondo (Trib. Reggio Emilia 8/11/2012)

ATTIVITA' PERICOLOSA ?

- Piscina (App. Firenze, 24/11/1964; Trib. Alessandria 30/12/1967)
- Maneggio (Cass. civ. Sez. III, 23/11/1998, n. 11861, Cass. Civ. 9/04/1999 n. 3471; Cass., 4.12.1998, n. 12307)

ATTIVITA' NON PERICOLOSA

- Calcio (Cass. civ. Sez. III, 19/01/2007 n. 1197)
- Pallavolo (Trib. Monza 20/06/2008 n. 8088)

PRESUNZIONE DI COLPA

Artt. 2048 – 2050 c.c. :

sempre che non sia dimostrata l'adozione
di tutte le misure atte ad evitare il danno

LA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

- Inadempimento di specifica obbligazione (es. lezione di avviamento alla disciplina)

RESPONSABILITÀ PENALE

Condizione di chi deve rispondere di comportamenti penalmente rilevanti, vale a dire previsti - espressamente e tassativamente - da norme precettive e sanzionatorie penali

Art. 40 comma 1 c.p.

Rapporto di causalità:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione.

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

- **Dolo**  coscienza e volontà
- **Colpa Generica** : negligenza o imprudenza o imperizia
- **Colpa Specifica** : inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline

COLPA (segue)

Giudizio preventivo di

- **prevedibilità**
- **evitabilità**

dell'evento dannoso

REATO OMISSIVO IMPROPRIO

Art. 40, comma 2, c.p.

- “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”

Posizione di garanzia

Posizione di protezione
(istruttore)

Posizione di controllo
(allenatore, arbitro,
organizzatore)

LA DELEGA DI FUNZIONI

ripartizione organizzativa che consiste nell'incarico che un soggetto qualificato conferisce ad altri per lo svolgimento di determinate attività, così integrandosi un trasferimento degli obblighi di garanzia dal precedente titolare ad un nuovo soggetto a tal fine incaricato

COPERTURA ASSICURATIVA

**Il DPCM 3 novembre 2010 disciplina
l'assicurazione obbligatoria conseguente al
tesseramento per gli sportivi dilettanti**

L'assicurazione obbligatoria riguarda le conseguenze degli infortuni accaduti ai soggetti assicurati durante e a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara o allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico o dirigente rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva dei soggetti obbligati

La normativa statale non ha, dunque, previsto, in capo ai dirigenti sportivi, un obbligo di copertura per responsabilità civile verso i terzi non tesserati che, quindi, resta altamente consigliabile

IL TECNICO SPORTIVO

- Allenatore
- Istruttore

ISTRUTTORE

- Avvio alla disciplina sportiva
- Primo controllo tecnico e disciplinare

ALLENATORE

- Compiti di perfezionamento dell'Atleta

RESPONSABILITÀ

- Violazione degli obblighi di controllo tecnico e disciplinare sull'atleta
- Omissione delle necessarie cautele

IL RISCHIO CONSENTITO

Soglia di pericolo atteso ed accettato dai
partecipanti all'evento sportivo

IL RISCHIO CONSENTITO (segue)

Nelle discipline senza violenza riguarda ogni evenienza propria della pratica sportiva (cadere in acqua nel Canottaggio o dalla bicicletta nel Ciclismo)

ABBANDONO DI MINORI E INCAPACI (art. 591 c.p.)

- Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
- La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

ABBANDONO

Pericolo anche potenziale

GIURISPRUDENZA

Integra il reato di abbandono di persone minori (art. 591 cod. pen.) la condotta di colui che, in qualità di responsabile del servizio di trasporto scolastico, abbandoni un minore, consentendo che egli scenda dal pullman prima del raggiungimento della struttura scolastica e, pertanto, prima dell'affidamento al personale didattico del minore, il quale, in ragione delle condizioni di viabilità della strada, rese precarie da una recente nevicata, cada a terra, procurandosi lesioni. (Cass. pen. Sez. V, 08/02/2012, n. 11655) _

LIBERATORIA

- SI' per capacità natatoria
- NO per idoneità sanitaria
- NO per generico “scarico di responsabilità” (art. 5 c.c.)

LIBERATORIA

- Autorizzazione espressa dell'esercente la potestà sul minore per trasporto degli atleti sia da parte di soggetti riferibili all'ente di appartenenza, sia di soggetti terzi
- Comunicazione preventiva con accettazione (es., scambio di email)

GRAZIE PER L'ATTENZIONE